

**AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE
DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
ANNO 2026**

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 10 del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres. e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'Elenco regionale è articolato nei seguenti settori:
 - a) scuole dell'infanzia;
 - b) scuole primarie;
 - c) scuole secondarie di primo grado;
 - d) scuole secondarie di secondo grado.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale può essere disposta anche in due o più settori, in relazione alle abilitazioni all'insegnamento ovvero ai titoli di studio posseduti dai candidati.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete.
5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole.
6. Il presente Avviso disciplina termini e modalità di iscrizione nell'Elenco regionale per l'anno 2026.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere di essere iscritti nell'Elenco regionale gli insegnanti in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito elencati.
2. Costituiscono requisiti generali di ammissibilità:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati.
3. Rappresentano requisiti specifici di ammissibilità:
 - a) prestare servizio nelle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia oppure essere inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze o d'istituto;
 - b) disporre delle necessarie competenze nella materia della lingua friulana, attestate dai titoli di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Titoli richiesti

1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso di uno o più dei titoli appartenenti alle tre aree di seguito indicate:

AREA DEI TITOLI CULTURALI

- Corsi post-lauream vertenti su lingua e cultura friulane (*master, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento*);
- Corso di laurea (*compreso quello che dà l'accesso all'insegnamento*) nel cui piano di studi sia compreso almeno un esame di lingua e cultura friulana;

- Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM85BIS) con frequenza del curriculum per l'insegnamento in lingua e cultura friulana;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati dalle Università di durata pari ad almeno 20 ore ciascuno, svolti negli ultimi 10 anni;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati da soggetti del territorio quali enti culturali, enti locali, istituzioni scolastiche o agenzie formative di durata pari al almeno 20 ore ciascuno, svolti negli ultimi 10 anni;
- Certificazione della conoscenza della lingua friulana di livello non inferiore a B acquisita in conformità al D.P.Reg. 079/2014.

AREA DEI TITOLI PROFESSIONALI

- Esperienze in qualità di formatore di lingua friulana nell'ambito educativo in corsi attivati da Enti, Agenzie e Istituzioni scolastiche.

AREA DEI TITOLI SCIENTIFICI

- Tesi di laurea sui seguenti argomenti:
 - didattica della lingua friulana;
 - lingua e linguistica friulana;
 - educazione plurilingue con lingua di studio friulano.

2. I candidati devono essere in possesso dei titoli alla data di presentazione della domanda.

Articolo 4 – Ammissibilità delle domande

1. Le domande di iscrizione all'Elenco regionale sono ritenute ammissibili se presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e presentate con le modalità di cui al successivo articolo 6 e entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 5 – Accertamento delle competenze

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale è effettuata dal Servizio competente in materia di istruzione (di seguito Servizio) che, con riferimento alle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 4, procede all'accertamento delle competenze dei candidati nella lingua friulana mediante verifica delle risposdenze dei titoli dichiarati alle tipologie di cui all'art. 3.
2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una Commissione interna costituita con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, composta dal Direttore del Servizio e da due funzionari del Servizio suddetto.

Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale viene presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it - Area tematica dedicata all'istruzione – sezione Lingua friulana.
2. La domanda deve essere inviata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia **dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026**, con invio al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it. Qualora un richiedente invii più di una domanda, verrà considerata ammissibile l'ultima domanda inviata in ordine cronologico.
3. La domanda e i relativi allegati debitamente compilati devono essere:
 - salvati in formato PDF e firmati in **modo autografo**, scannerizzati ed inviati unitamente a fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - oppure **firmati digitalmente**, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
4. È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza mediante:
 - a) modello F 23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate), relativo al pagamento dell'imposta di bollo che **deve essere effettuato in data antecedente o coincidente alla data di sottoscrizione della domanda**. Il modello deve essere allegato in copia alla domanda;

- b) apposizione della marca da bollo annullata sul frontespizio dell'originale cartaceo e utilizzato esclusivamente per la presentazione della presente domanda; in tal caso deve essere dichiarato in sede di istanza, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca, riportando i dati identificativi del contrassegno. La marca da bollo **apposta sulla domanda cartacea deve avere data antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa.**
5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 1 e del presente Avviso.
6. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda e nel curriculum ad essa allegato e quanto accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta altresì l'immediata cancellazione dall'Elenco e l'adozione di ogni altra misura prevista dalla legge.

Articolo 7 – Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione:

- 1) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 "*Requisiti per l'iscrizione*" del presente avviso;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità individuate al comma 3 dell'art. 6 del presente avviso;
- 3) il mancato invio di copia del documento di identità, qualora la domanda venga firmata in modo autografo;
- 4) l'invio della domanda oltre il termine previsto.

Articolo 8 – Procedura per l'aggiornamento dell'Elenco regionale

1. L'aggiornamento dell'Elenco regionale avviene trimestralmente con decreto del Direttore centrale che riporta l'iscrizione dei candidati risultati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
2. Il decreto di cui al comma 1 riporta anche l'evidenza delle domande ritenute inammissibili e delle candidature escluse a seguito delle verifiche di cui all'art. 5, comma 1.
3. L' Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 9 – Comunicazione delle variazioni intervenute.

1. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale devono comunicare tempestivamente alla Direzione centrale competente le variazioni intervenute o la perdita dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 10 – Verifiche a campione

1. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata e redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Articolo 11 – Comunicazioni

1. Il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio invierà tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente avviso alla PEC o all'indirizzo specificato dal richiedente nella domanda;
2. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata, tramite invio all'indirizzo PEC lavoro@certregione.fvg.it;
3. L'Amministrazione regionale si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con raccomandata o visualizzate se inviate via PEC.

Articolo 12 – Pubblicità e informazioni

1. Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, - Area tematica dedicata all'istruzione – sezione Lingua friulana.
2. Informazioni ulteriori sulla presente procedura di integrazione dell'Elenco regionale possono essere richieste al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio ai seguenti recapiti:
 - Marzia Petricig: marzia.petricig@regione.fvg.it tel. 0432/555298
 - Chiara Del Mastro: chiara.delmastro@regione.fvg.it tel. 0432/555317